

186 PATENTE

La storia della guida in stato di ebbrezza viene da lontano ed ha ricevuto nel tempo molteplici modifiche della relativa disciplina.

Negli anni più recenti, oltre a attribuire inizialmente e poi togliere la competenza penale al giudice di pace, sono state regolate nei modi più vari le singole casistiche.

Si è partiti (dopo un unico caso) da due casi (il comma 8 e 9 dell'ex art. 186 nella stesura valida fino al 2006) che, pur essendo entrambe fattispecie penali, si distinguevano perché nel primo caso (comma 8: dal tasso di 0,50 a 1,50) era prevista sia la sospensione che la sottoposizione a visita medica, mentre nel secondo caso (comma 9: sopra il tasso di 1,50) oltre a ciò era previsto che la sospensione della patente permanesse fino all'esito (favorevole) della visita medica.

Con la riforma introdotta con il D.L. 3.8.07 n. 117 conv. con la L. 2.10.07 n. 160 le ipotesi sanzionate sono diventate tre: a) da 0,50 a 0,80 b) da 0,80 a 1,50 c) oltre 1,50-. In ogni caso si disponeva la sospensione della patente (nel caso c- fino all'esito favorevole della visita medica) nonché comunque sempre la sottoposizione a visita medica.

Con l'ulteriore riforma introdotta con il D.L. 23.05.08 n. 92 conv. con la L. 24.07.08 n. 125 è stata introdotta anche la confisca del veicolo (se di proprietà del contravventore) nell'ipotesi più grave sub c).

Un'altra riforma è stata introdotta con la L. 29.07.10 n. 120 con la quale l'ipotesi a) è stata derubricata da violazione penale a violazione amministrativa (ferma sempre pure in tal caso la sospensione della patente e la visita medica). Inoltre, relativamente alla confisca del veicolo, qualora lo stesso non sia di proprietà del contravventore, la sospensione della patente viene ora raddoppiata.

Quanto al ruolo del giudice di pace in un processo pur sempre penale, lo stesso mantiene una competenza a disporre circa la misura cautelare della sospensione della patente, diversa dalla successiva sanzione accessoria del reato della quale decide il giudice penale, nel caso con decreto penale che disponga sulla stessa e la irroghi, anche se per caso vi fosse la sospensione condizionale della pena (che per sé non può coinvolgere detta residua sanzione accessoria che invero è di tipo amministrativo e non penale) Cass. vedi. La Cassazione infatti, dopo la riforma del Codice della Strada, come detto considera la sospensione della patente non già come una pena accessoria penale bensì come una sanzione accessoria sì ma amministrativa che come tale va scontata anche se c'è la sospensione condizionale della pena.

Sia nel caso di patteggiamento (art. 444 cpp) sia nel caso di sospensione condizionale della pena irrogata ad es. con decreto penale la sospensione della patente non è esclusa in quanto non è pena accessoria bensì sanzione accessoria amministrativa (pur diversa dalla sospensione cautelare irrogata dalla Prefettura al momento della violazione) Cass. 14.02.06 n. 5630-.

Nella vigenza del DPR 15.6.59 n. 393 la sospensione della patente di guida costituiva una pena accessoria, mentre secondo il D. L.vo 285/92 ha natura di sanzione amministrativa accessoria (Cass. 21.2.97).

Conforme Tribunale Trieste 7 aprile 2011 n. 328

In tema di sanzioni connesse alla guida in stato di ebbrezza, il provvedimento di sospensione della patente di guida che il Prefetto adotta nel caso di cui all'art. 186, comma 9, c. strad., sino all'esito della visita medica del conducente prevista dal precedente comma, ha natura cautelare, essendo adottato sulla base del mero riscontro di un tasso alcolico superiore a quello prescritto, e, quale presupposto per la sua emissione, non è affatto richiesta l'esistenza di un accertamento giudiziale definitivo; ne consegue che il ricorso proponibile dinanzi al g.d.p. in sede civile non può che riguardare la sussistenza o meno delle condizioni legittimanti l'applicazione della suddetta misura cautelare, e non anche la verifica dell'esistenza della condotta oggetto di accertamento in ambito penale. Cassazione civile, sez. II, 26/05/2010, n. 12898

In tema di sanzioni amministrative connesse alla guida in stato di ebbrezza, la sospensione della patente di guida di cui all'art. 186 cod. strada si fonda su presupposti diversi da quelli di cui all'art. 223 del medesimo codice; nel primo caso, infatti, che costituisce fatto penalmente rilevante, la sospensione può conseguire, a titolo di sanzione accessoria, a seguito dell'accertamento del reato, mentre nel secondo la misura ha carattere preventivo e natura cautelare e trova giustificazione nella necessità di impedire che, nell'immediato, prima ancora che sia accertata la responsabilità penale, il conducente del veicolo, nei cui confronti sussistano fondati elementi di un'evidente responsabilità in ordine ad eventi lesivi dell'incolumità altrui, continui a tenere una condotta che può arrecare pericolo ad altri soggetti. Ne consegue che - in ragione del principio di necessaria corrispondenza tra fatto contestato e fatto assunto a base della sanzione irrogata, di cui all'art. 14 l. 24 novembre 1981 n. 689 - ove sia stata accertata, a carico del conducente, la contravvenzione di cui all'art. 186 cod. strada, la sospensione della patente di guida, con contestuale obbligo di sottoporsi a visita medica, può essere irrogata, senza alcun automatismo, solo nella ricorrenza delle condizioni di cui al comma 9 del predetto articolo, ossia previo accertamento di un valore alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro.

Cassazione civile, sez. II, 19/10/2010, n. 21447

Ai sensi dell'art. 14 l. n. 689/81, è richiesto che vi sia una necessaria correlazione tra il fatto che viene contestato ed il fatto assunto a base della sanzione irrogata. Laddove manchi tale correlazione e vi sia, al contrario, una divergenza, è ravvisabile una violazione di legge proprio dell'art. 14 (in applicazione del sussesposto principio, la Corte ha annullato il provvedimento di sospensione della patente di guida emesse nei confronti del ricorrente, a cui era stata contestata la violazione dell'art. 186, c. strad. - consistente nella guida di autoveicolo in stato di ebbrezza - ed era poi stata irrogata una sanzione in base all'art. 223 dello stesso codice).

Cassazione civile, sez. II 19/10/2010 n. 21447

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo - Presidente -

Dott. PICCIALLI Luigi - Consigliere -

Dott. MAZZACANE Vincenzo - rel. Consigliere -

Dott. MIGLIUCCI Emilio - Consigliere -

Dott. DE CHIARA Carlo - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sui ricorso 9654/2005 proposto da:

Z.S., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA G.

RANDACCIO 1, presso lo studio dell'avvocato SCARPA RICCARDO, che lo

rappresenta e difende unitamente all'avvocato VINCENZI FABRIZIO;

- ricorrente -

contro

UFF TERRITORIALE GOVERNO PREFRA SAVONA in persona del legale

rappresentante pro tempore;

- intimato -

avverso la sentenza n. 531/2004 del GIUDICE DI PACE di ALEENGA,

depositata il 11/11/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/07/2010 dal Consigliere Dott. VINCENZO MAZZACANE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Liberto Alberto, che ha concluso per l'inammissibilità in

subordine rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 24-6-2004 Z.S. impugnava dinanzi al Giudice di Pace di Albenga il decreto emesso il 31-3-2004 dal Prefetto di Savona con il quale quest'ultimo, a seguito dell'accertamento da parte dei Carabinieri di Albenga della contravvenzione di cui all'art. 186 C.d.S., aveva disposto a suo carico la sospensione della patente di guida per giorni 15, ordinandogli contestualmente di sottoporsi a visita medica presso la Commissione Medica Locale Patenti di Guida di Savona.

A sostegno del ricorso deduceva la violazione di legge in quanto il suddetto decreto non gli era stato tempestivamente notificato, e l'insussistenza della violazione in fatto.

Si costituiva in giudizio l'Ufficio Territoriale del Governo di Savona chiedendo il rigetto del ricorso.

Il Giudice di Pace adito con sentenza dell'11-11-2004 ha rigettato il ricorso, osservando in particolare che l'art. 223 C.d.S., nell'ipotesi di guida in stato di ebbrezza - ricorrente nella fattispecie - prevede l'emissione dell'ordinanza di sospensione cautelare della patente di guida da parte del Prefetto come un atto dovuto.

Avverso tale sentenza lo Z. ha proposto un ricorso articolato in due motivi; la parte intimata non ha svolto attività difensiva in questa sede.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Per ragioni di priorità logico - giuridica occorre esaminare anzitutto il secondo motivo di ricorso con il quale lo Z., denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 186 C.d.S., assume che il giudice di prime cure ha ommesso di prendere in considerazione quanto previsto dal comma 9, di tale disposizione secondo cui "qualora risulti un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore a 1,5 grammi per litro, il Prefetto può disporre la sospensione della patente";

infatti il tasso alcoolimetrico cui si era sottoposto l'esponente e che era stato effettuato in due occasioni intervallate da uno spazio temporale di circa 10 minuti, aveva determinato un valore pari a 1,28 g/l la prima volta ed un valore pari a 1,31 g/l la seconda; pertanto, poichè nessuno dei suddetti valori aveva superato la soglia di 1/50 richiesta dal menzionato comma 9, la sanzione amministrativa della sospensione cautelativa della patente inflitta al ricorrente non avrebbe potuto essere irrogata.

La censura è fondata.

Il Giudice di Pace di Albenga ha premesso che il Prefetto di Savona, a seguito dell'accertamento da parte dei Carabinieri di Albenga della contravvenzione di cui all'art. 186 C.d.S., aveva disposto a carico dello Z. la sospensione della patente di guida per giorni 15 e gli aveva ordinato contestualmente di sottoporsi a visita medica presso la Commissione Medica Locale Patenti di guida di Savona;

rilevato poi che dal relativo verbale di contravvenzione era emerso che i risultati dell'esame alcoolemico cui si era sottoposto lo Z. avevano evidenziato alla prima prova un tasso alcolico di 1,28 g/l ed alla seconda di 1,31 g/l, superiori a 0,50 g/l, limite indicativo dello stato, di ebbrezza, ha confermato il suddetto provvedimento prefettizio assumendo che l'art. 223 C.d.S., comma 3, laddove è previsto che il Prefetto dispone la sospensione in via cautelare della patente nelle ipotesi di reato diverse dalle lesioni colpose e dall'omicidio colposo, nelle quali rientra lo stato di ebbrezza, configura tale ordinanza come un atto dovuto.

Orbene da tali considerazioni consegue che, dopo che allo Z. era stata contestata la violazione dell'art. 186 C.d.S., (consistente nella guida di autoveicolo in stato di ebbrezza, che costituisce fatto penalmente rilevante, cui può conseguire, ai sensi della stessa disposizione normativa, la sospensione della patente di guida, a titolo di sanzione amministrativa accessoria in seguito all'accertamento del reato), al medesimo è stata irrogata una sanzione in base all'art. 223 dello stesso codice (nel qual caso la misura, di carattere preventivo ed irrogata dal Prefetto, ha natura cautelare e trova giustificazione nella necessità di impedire che, nell'immediato, prima ancora che sia accertata la responsabilità penale, il conducente del veicolo, nei cui confronti sussistano fondati elementi di una evidente responsabilità in ordine ad eventi lesivi dell'incolumità altrui, continui a tenere una condotta che può arrecare pericolo ad altri soggetti); è quindi evidente la diversità sia della natura della sanzione nell'uno e nell'altro caso (Cass. 28-8-2006 n. 18717) sia dei presupposti per la sua irrogazione, legati per la sospensione in via cautelare della patente di guida di cui all'art. 186 C.d.S., comma 9, all'accertamento di un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore a 1,5 grammi per litro, e per la stessa sanzione prevista dall'art. 223, comma 3, stesso codice alla configurabilità di "altre ipotesi di reato" rispetto a quelle richiamate dal comma 1, dello stesso articolo.

Pertanto ricorre la violazione della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 14, - per il quale deve sussistere la necessaria correlazione tra fatto contestato e fatto assunto a base della sanzione irrogata - considerato che la sanzione comminata allo Z. era correlata ad una fattispecie diversa da quella attribuita a quest'ultimo in sede di contestazione.

Con il primo motivo il ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 223 C.d.S., sostiene che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, l'esponente non era stato fermato dai verbalizzanti mentre era alla guida del proprio motoveicolo, ma era stato sottoposto all'accertamento etilometrico dopo un'ora da quando egli era sceso dalla moto e si trovava a piedi.

Con il terzo motivo lo Z., deducendo vizio di motivazione, rileva che la sentenza impugnata non ha considerato adeguatamente il primo motivo di opposizione relativo all'ingiustificato ed illegittimo ritardo con il quale l'esponente aveva ricevuto in data 7-6-2004 la comunicazione della restituzione della patente, benchè l'ordinanza impugnata avesse stabilito la restituzione del documento entro il 5-4-2004.

Gli enunciati motivi restano assorbiti all'esito dell'accoglimento del secondo motivo di ricorso.

In definitiva la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto; non essendo poi necessari ulteriori accertamenti di fatto, questa Corte accoglie l'opposizione proposta ed annulla il provvedimento del Prefetto di Savona di sospensione della patente di guida del 31-3-2004.

Ricorrono giusti motivi, avuto riguardo alla natura controversa della lite, per compensare interamente le spese del giudizio di opposizione e del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte:

Accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiara assorbiti il primo ed il terzo motivo, cassa senza rinvio la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l'opposizione proposta dallo Z. ed annulla il provvedimento del Prefetto di Savona del 31.3.2004;

Compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di opposizione e del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 14 luglio 2010.

Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2010

Cassazione civile, sez. II, 19/10/2010, n. 21447

Alcool test inferiore a 1,5? No alla sospensione cautelare della patente

Giudice di Pace Torino, sez. III civile, sentenza 08.01.2013 n° 129 (Simone Marani)

In caso di guida con tasso alcolemico inferiore a 1,5 g/l, non è legittima l'applicazione della sospensione "cautelare" della patente di guida. E' quanto ha stabilito il Giudice di Pace di Torino, Terza Sezione Civile, con la sentenza 8 gennaio 2013, n. 129.

L'art. 223, co. 1, cod. strad. dispone la sospensione della patente nell'ipotesi di guida in stato di ebbrezza, per un periodo massimo di due anni. Si tratta di una norma di carattere generale che trova una specifica deroga all'interno dell'art. 186, co. 9, cod. strad..

Tale ultima disposizione richiamata, infatti, statuisce che il Prefetto disponga la sospensione della patente di guida nel caso in cui dall'accertamento risulti un tasso alcolimetrico superiore a 1,5 g/l.

Il Giudice di Pace accoglie e fa propria la tesi, già in passato sostenuta dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale "è evidente la diversità, sia della natura della sanzione nell'uno e nell'altro caso, sia dei presupposti per la sua irrogazione, legati, per la sospensione in via cautelare della patente di guida, di cui all'art. 186, nono comma, cod. strad., all'accertamento di un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l., e per la stessa sanzione prevista dall'art. 223, terzo comma, cod.strad., alla configurabilità di "altre ipotesi di reato" rispetto a quelle richiamate dal primo comma dello stesso articolo" (Cass. civ., Sez. II, sentenza 19 ottobre 2010, n. 21447).

Sulla base di tali premesse, e sulla considerazione secondo la quale la sanzione comminata fosse correlata ad una fattispecie diversa da quella attribuita, si è ritenuto mancante il presupposto sostanziale che potesse legittimare la sospensione della patente di guida.

(Altalex, 22 marzo 2013. Nota di Simone Marani)

NOTA - Questo caso risulta particolare in quanto, oltre ad essere probabilmente regolato da una precedente stesura dell'art. 186 cds, in ogni caso censura il provvedimento prefettizio più per il fatto che si fonda sull'articolo 223 cds (piuttosto che sul 186) che per il fatto (apparente) che al di sotto del tasso di 1,5 la patente non sia da sospendere (TESI SENZA SEGUITO)